

Una ricerca svolta da ImmuniWeb. A rischio il 97% degli istituti

Banche, crack privacy

Non superano il test Gdpr 85 app su 100

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Banche online e app bancarie non in regola con la privacy europea (e cioè con il Regolamento Ue 2016/679 o Gdpr).

Nel dettaglio il 97% delle più grandi banche sono a rischio di furto di dati online, e il 20% delle app di mobile banking contiene almeno una vulnerabilità di sicurezza ad alto rischio. Inoltre di 100 banche esaminate, 85 app di web banking non superano il test di conformità al Gdpr, 25 non sono protette da firewall, e 7 contengono vulnerabilità note e sfruttabili dagli hacker.

E quanto emerge da una ricerca svolta da ImmuniWeb (<https://www.immuniweb.com/blog/SP-100-banks-application-security.html>), di cui ha dato notizia l'associazione Federprivacy.

Delle 100 imprese bancarie analizzate ben 39 sono europee e 16 del Nord America.

Il grado di adeguamento privacy è stato vagliato in relazione ai principi del trattamento e responsabilizzazione (articolo 5 Gdpr), consenso e altre condizioni di liceità (articoli 6 e 7), privacy by design (articolo 25), misure di sicurezza (articolo 32) e valutazione di impatto privacy (articolo 35).

Altri numeri evidenziano altri aspetti preoccupanti. Il 100% delle banche presenta vulnerabilità di sicurezza o problemi relativi a sottodomini dimenticati.

Nell'esaminare i sottodomini dei siti web la ricerca di Immuniweb evidenzia che l'81% dei sottodomini contiene software esterno stampabile tramite dito ha componenti obsoleti e il 2% contiene vulnerabilità divulgate pubblicamente e sfruttabili di rischio medio o alto.

Analoghe criticità sono emerse, sempre da una ricerca Immuniweb, relativa ad altro settore, quello della tecnofinanza (fintech).

Da questa seconda ricerca (<https://www.immuniweb.com/blog/fintech-application-security.html>) è emerso che il 100% delle aziende ha problemi di sicurezza, privacy e conformità relativi ad applicazioni web, Api e sottodomini abbandonati o dimenticati.

Nel dettaglio 8 siti web principali e 64 sottodomini delle società hanno almeno una vulnerabilità di sicurezza divulgata pubblicamente e sfruttabile a medio o alto rischio.

Il 100% delle applicazioni mobili contiene almeno una vulnerabilità di sicurezza a rischio medio, il 97% presenta almeno due vulnerabilità a rischio medio o alto.

Il 56% dei back-end di app mobili presenta gravi configu-



razioni errate o problemi di privacy relativi alla insufficiente protezione della sicurezza del server web.

Allo stesso modo, il 64% delle aziende fintech ha fallito il test di conformità al Gdpr per il proprio sito web principale.

Quello che stupisce è che il Gdpr è entrato in vigore il 24 maggio 2016, è diventato operativo il 25 maggio 2018 e, per l'Italia, il decreto di armonizzazione italiano (dlgs n. 101/2018) è anch'esso in vigore dal 19 settembre 2018.

Ci si aspetterebbe che il test di adeguatezza al Regolamento Ue non presentasse un quadro

deficitario così marcato.

I risultati delle ricerche di Immuniweb evidenziano, invece, inadempimenti, tutti da sanzionare con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 83 del Regolamento Ue e quindi fino a 10 milioni di euro o, se superiore, fino al 2% del fatturato globale annuo delle imprese; le cifre raddoppiano per la violazione di principi del trattamento e dei diritti dell'interessato (fino a 20 milioni di euro o, se superiore, fino al 4% del fatturato globale annuo delle imprese).

Peraltro emerge una considerazione che attiene alla

necessità di provvedere alla adozione di norme di semplificazione per il settore delle piccole e medie imprese. La considerazione della difficoltà di adeguamento per operatori economici che hanno più risorse economiche da investire in sicurezza informatica.

Sui risultati della ricerca relativa al settore bancario, il presidente di Federprivacy, **Nicola Bernardi** ha dichiarato «Oggi le persone possono svolgere comodamente dal proprio pc e anche dallo smartphone molte di quelle operazioni che in passato richiedevano spesso lunghe file presso sportelli e uffici. D'altra parte, gli utenti hanno bisogno di capire di quali siti web possono veramente fidarsi, specialmente se devono fornire i loro dati per effettuare pagamenti online».

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
Il testo della ricerca sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

UN EVENTO DI



accenture

INSURANCE DAY | XVIII Edizione

Governare la Disruption, Assicurare la Sostenibilità

I temi ambientali, sociali e di governance impongono nuovi modelli di business e la natura dei rischi è in continua evoluzione. Le nuove tecnologie saranno governate dalle Compagnie solo con strategie perpetue di innovazione, **indispensabili anche per gestire complessi ed estesi ecosistemi di cui sono ormai parte integrante.**

Come? I protagonisti del cambiamento assicurativo a confronto

Milano, 17 ottobre 2019

Fabbrica del Vapore via Procaccini, 4
Orario 9.00 - 13.00

La XVIII edizione dell'Insurance Day, l'appuntamento annuale dei Top Manager e dei principali attori del mercato assicurativo.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È A INVITO

L'iscrizione è libera previa conferma da parte dell'Ente Organizzatore

WWW.MFCONFERENCE.IT



Classeditari

MF Servizi Editoriali S.r.l. - www.mfconference.it - e-mail: mfconference@class.it - Tel. 02 58.219.969

CASAZIONE

L'artista non paga l'Irap

DI EMILIO DE SANTIS

Non è indice rivelatore di un'autonoma organizzazione la corresponsione di elevati pagamenti a terzi nello svolgimento di un'attività artistica, quale è quella di conduttore televisivo. Con sentenza 21067/2019 la Cassazione respinge il ricorso delle Entrate avverso la Ctr Lazio 223/2013, che aveva ribaltato la decisione della Ctp, in accoglimento dell'appello della conduttrice Rita Dalla Chiesa. Il contenzioso (si veda ItaliaOggi dell'8/8/2019) scaturiva dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso Irap 2003-2007, presentata dalla conduttrice la quale aveva sostenuto la non debenza in relazione alla sua attività lavorativa, in considerazione dell'unicità del suo lavoro intellettuale, senza che «i compensi corrisposti a terzi avessero incidenza, in termini di incremento su detta attività». Per le Entrate i giudici del territorio non avevano correttamente valutato che gli elevati compensi corrisposti a terzi costituivano invece «indice rivelatore della sussistenza dell'autonoma organizzazione», evidenziando anche che il relativo onere probatorio non doveva gravare sull'ufficio. Ma la Corte non ritiene condivisibili le motivazioni, in quanto la pronuncia impugnata osserva solo ad abundantiam che l'ufficio non avesse provato l'inverso, avendo invece sancito l'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione il quale appunto non c'è mai quando viene svolta un'attività artistica quale quella svolta dalla signora Dalla Chiesa. Essa fa presumere «che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale» (Cass. n. 3042/2019 e altre).

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi